

La presente deliberazione viene affissa il 4 Aprile 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 174 del 31 MAR. 2006

Oggetto: Tribunale di Benevento- Sez. Lav. Cocca Giovanni e altri C/ Provincia di Benevento –
Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno ventuno del mese di Marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| DR. PIETRO GIALONARDO | - ASSESSORE | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROGINQUE | - Vice-Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con atti di citazione notificati il 16/12/05 i sigg. Cocca Giovanni e altri agivano nei confronti di questa Amministrazione per differenze salariali e non integrale dei ccnl e dei C.I.R.L.;

Con determina n. 263/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

COPIA

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atti di citazione Tribunale di Bn- Sez. Lavoro notificati il 16/12/05 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 263/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.263/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tribunale di BN- Sez. Lavoro con atti di citazione notificati il 16/12/05;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)
[Signature]

N. 256 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

14 APR. 2006

BENEVENTO _____

IL MESSO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 11 APR. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 20 APR. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 20 APR. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 20 APR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
 SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione
Conferenza Capigruppo

il _____ prot. n. Es 3163
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. 24.4.06
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

2783
6.4.06

16 DIC 2005

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

R.S. 2071/05

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

*Legale
Agricoltura*



Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

COCCA GIOVANNI nato il 14/9/1959 C.F. CCC GNN 59P14 A783C,

elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Avv.ti
Sigg. DE ANGELIS
FEDERICI R.

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rato il Vostro operato. A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.
Benevento, li

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. - per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

ricorrente
resistente

§§§

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (~~CORPO FORESTALE DELLO STATO~~). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

*20-6-2005
G. De Luca
è autentico
Gredyly*

*8138
22.12.05
1*

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr.Prot.0028676 Data 20/12/2005
Oggetto RICORSO PER COCCA
GIOVANNI C/PROV. DI BN
Dest. Avvocatura Settore; [...]

ATT. ORIGINALE
CANTIERE 111A

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

131321313

¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

A
A
V
8:

c
li
a
ic
d
k
e
d
-
ri
no
id
p:
cc
fa

T:

131.
2 ins

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che -ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, ~~CIRL 1994 - 1997~~ (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)- sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

131331313

² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005" ⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva -- in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.*
9. L'attuale ricorrente COCCA GIOVANNI, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERARIO SPECIAL.OTI - livello IV° CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente COCCA GIOVANNI – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. COCCA GIOVANNI chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR-) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il *recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001*"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che "la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale" e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il "salario integrativo regionale".

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **COCCA GIOVANNI** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.190,25 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.396,83 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	997,025	1019,428846	22,4038	1,75
1gg fest	Mag	1.036,91	1060,206	23,3	0,875
	Giugno	1036,906	1060,206	23,3	
	Lugl	1040,906	1063,71	22,804	
2gg fest	Agos	1040,906	1084,93	44,024	1,75
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,875
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,75
	13^	953,333333	971,8555	18,5222	
	14^	433,333333	439,6125	6,27917	
Totale					384,537641

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14gg.	Apr	783,3	786,24	2,94	
26gg.	Mag	1454,7	1460,16	5,46	
25gg	Giugno	1398,75	1404	5,25	
24 gg	Lugl	1342,8	1347,84	5,04	
27gg	Agos	1510,65	1516,32	5,67	
26 gg	Sett.	1454,7	1460,16	5,46	
14gg.	Ott.	783,3	786,24	2,94	
5gg	Nov.	279,75	280,8	1,05	
	Dic.			0	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					33,81

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	957,145	977,349515	20,2046154	1,75
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1.081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					324,117692

UNTA TANTUM per CIRL anno 1999 e 2000

93,6

TOTALE AVERE
UNA TANTUM
TOTALE AVERE

836,07
206,58
1042,65

Cocca Giovanni

Operaio V livello

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,915538462
	Febb	1149,538	1174,44	24,902	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	0,957769231
1gg fest	Mag	1178,398	1219,76	20,786	1,590846154
1gg fest	Giugno	1185,324	1219,76	34,436	1,324461538
	Lugl	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Agos	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
	Sett.	1195,324	1219,76	24,436	
	Ott.	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Nov.	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
2gg fest	Dic.	1195,324	1219,76	24,436	1,879692308
	13 ^A	1195,32	1219,76	24,44	
	14 ^A	1178,352	1197,1	18,748	
Totale					354,182

354,182

Riepilogo dal 1999 al 2003

1042,65

Totale

1396,832

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15-11-05

Il Funzionario di Cancelleria
F. 19

Si assegna al Coll. C. Chierotti

Benevento, 22-11-05

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
F. 10

Il Giudice del Lavoro dott. C. Chierotti

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 03-12-06. Mand. all'obbligato di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 28-11-05 IL GIUDICE DEL LAVORO

F. 10

E' copia conforme all'originale

Benevento il 22-12-05
Il Cancelliere



Portato alla notifica

RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2005, il giorno 16 DIC. 2005 del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degli Avv. ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici, nella qualità di procuratore in

giudizio di COCCA GIOVANNI ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza alla:

- 1) PROVINCIA DI BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica domiciliato in Benevento alla Rocca dei Rettori
consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI Sforza Rosullo
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

16 DIC. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Genco FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

PROVINCIA DI BENEVENTO
16 DIC 2005

RR.5076/05

any

STUDIO LEGALE VENDITTI
AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Agricoltura



Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73
TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

Sigg. DE ANGELIS O
FEDERICI R.

ROMANELLI ETTORE nato il 2/9/1951 C.F. RMN TTR 51P02
H955C, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE
VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e
difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI
in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rato il Vostro operato. A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.
Benevento, li

ricorrente

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te p.t. –
per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

§ § §

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

206.05
Romanelli Ettore
è autentica
Oreste De Angelis

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72” e DPR n° 616/77), l’Amministrazione Statale competente, (~~CORPO FORESTALE DELLO STATO~~). svolgeva detti lavori con il sistema dell’Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr.Prot.0028674 Data 20/12/2005
Oggetto RICORSO PER ROMANELLI
ETTORE C/PRV. DI BN
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Settore Avvocatura

Prot. n. 8137

Del 22.12.05

ALL'ORIGINALE
L. 11/1996
C. 11/1996

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) **con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.**

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta **Provincia di Benevento**, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

131321313

¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai **C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali"**, i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§§§§§

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

131331313

² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigore del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell’interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data **25.10.2004**– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Ciril 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l’operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l’aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l’adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire **35.000 (20.000 + 15.000)**; bensì, a lire **5.000 (20.000- 15.000)**.
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che:
“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all’attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Ciril 1993 ...Ciril 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.
9. L’attuale ricorrente ROMANELLI ETTORE, già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/04/2002, è addetto da anni – come operaio FORESTALE - livello OTD CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt’oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente ROMANELLI ETTORE – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. ROMANELLI ETTORE chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnavano a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

– 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che “verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell’art. 30 legge 11/1996, il *recepimento e presa d’atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l’applicazione del CIR) 98-2001*”

Si sottolinea all’attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall’art. 2 ove è detto che “la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale” e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il “salario integrativo regionale”.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell’arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, **peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.**

In tal senso si legga la sentenza della **Cassazione n. 1771 del 1990:**

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **ROMANELLI ETTORE** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 909,50 oltre all'Una Tantum pari a € 103,29 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.102,79 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.


In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04


7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, lì 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici




Adeguamenti contrattuali		Romanelli Ettore		Operaio qualificato	
2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest	Straord diurno	Ind. Festività
					Aumenti contrattuali		
	Genn				48,906	49,72	
	Febb			0	48,906	49,72	
	Marz			0	48,906	49,72	
4gg	Apr	195,624	198,88	3,256	48,906	50,05	
26gg	Mag	1271,556	1301,3	29,744	48,906	50,05	
25gg	Giugno	1222,65	1251,25	28,6	48,906	50,05	
26gg	Lugl	1271,556	1304,68	33,124	48,906	50,18	
27gg	Agos	1325,025	1382,94	57,915	49,075	51,22	
25gg	Sett.	1226,875	1280,5	53,625	49,075	51,22	
25gg	Ott.	1313,8	1369,75	55,95	52,552	54,79	
21gg	Nov.	1103,592	1150,59	46,998	52,552	54,79	
	Dic.			0		54,79	
	13^			0			
	14^			0			
Totale							309,212

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest.	Straord diurno	Ind. Varie
		54,652	55,83				
	Genn						
	Febb						
25gg	Marz	1366,3	1395,75	29,45			
24gg	Apr	1311,648	1339,92	28,272			
26gg	Mag	1420,952	1451,58	30,628			
24gg	Giugno	1311,648	1339,92	28,272			
27gg	Lugl	1475,604	1507,41	31,806			
26gg	Agos	1420,952	1451,58	30,628			
26gg	Sett.	1420,952	1451,58	30,628			
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84			
	Nov.	1081,99	1104,83	22,84			
	Dic.	1081,99	1104,83	22,84			
	13^	270,4975	276,2075	5,71			
	14^	270,4975	276,2075	5,71			
Totale							289,624

TOTALE AVERE
UNA TANTUM
TOTALE

598,83
103,29
702,12



Romanelli Ettore IV LIVELLO

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genri	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Agos	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13^	1124,652	1147,49	22,838	
	14^	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					325,6007692

	310,67	
Riepilogo dal 2002 al 2003	792,12	792,12
Totale	1102,79	

DEPOSITATO IN CANCELLERIA N. 15. 11. 05

Il Funzionario di Cancelleria

F.S.O.

Si assegna al Coll. @ Chierotti

Benevento, 22. 11. 05

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Giudice del Lavoro dott. C. Chierotti

tenuto il rito che precede, ha discusso l'udienza

del 23. 11. 05. Minutualmente di notificare

ricorso e Decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, 22. 11. 05

IL GIUDICE DEL LAVORO

F.S.O.

E' copia conforme all'originale

Benevento il

22. 11. 05

Il Cancelliere



RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2005, il giorno 16 DIC. 2005 del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di ROMANELLI ETTORE ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza **alla:**

1) PROVINCIA DI BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica domiciliato in Benevento alla Rocca dei Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI *Stefano Roscigno*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

ASR

16 DIC. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vittorio FALCO
Ufficio Giudiziario (B3)

VF

Rg. 5673/05

PROVINCIA DI BENEVENTO
16 DIC 2005

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

UFFICIA CONTINUA
ALL' ORIGINALE
legale
Agricoltura



Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. *per*

REPOLE RAFFAELE nato il 19/6/1965 C.F. RPL RFL 65H19 I277I,

elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Sigg. DE ANGELIS O
FEDERICI R.

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado, anche in quello di esecuzione conferendovi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rato il vostro operato.

A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.

CONTRO

~~PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t.~~

~~per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;~~

Benevento, li

resistente

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

20-6-2005
P. De Angelis
R. Federici
G. Repole

2162
22-12-05

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0028767 Data 20/12/2005
Oggetto RICORSO EX ART. 414 REPOLE
RAFFAELE
Dest. Agricoltura Settore; [...]

ATT. ORIGINALE
23/01/1980

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) **con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.**

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta **Provincia di Benevento**, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

131321313

¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che -ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai **C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali",** i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§§§§§

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del **salario Integrativo Regionale pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;**
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 - 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)- sottoscritto il 06.04.2000 - il **Salario Integrativo Regionale** risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, **oggi Euro**

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigore del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data **25.10.2004**– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire **35.000 (20.000 + 15.000)**; bensì, a lire **5.000 (20.000- 15.000)**.

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che:

“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.

9. L'attuale ricorrente REPOLE RAFFAELE, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/04/2002, è addetto da anni – come operaio FORESTALE - livello OTD CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente REPOLE RAFFAELE – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. REPOLE RAFFAELE chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
-
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del-GIR-) 98-2001”*
-
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

– 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che “verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che “la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale” e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il “salario integrativo regionale”.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **REPOLE RAFFAELE** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 840,95 oltre all'Una Tantum pari a € 103,29 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 944,24 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



Operario qualificato

Repole Raffaele

Adeguamenti contrattuali

Adeguamenti contrattuali Repole Raffaele Operaio qualificato



2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest	Straord diurno	Ind. Festività
					Aumenti contrattuali		
	Genn				48,906	49,72	
	Febb			0	48,906	49,72	
	Marz			0	48,906	49,72	
2gg	Apr	97,812	99,44	1,628	48,906	50,05	
23gg	Mag	1124,838	1151,15	26,312	48,906	50,05	
23gg	Giugno	1124,838	1151,15	26,312	48,906	50,05	
26gg	Lugl	1271,556	1304,68	33,124	48,906	50,18	
21gg	Agos	1030,575	1075,62	45,045	49,075	51,22	
24gg	Sett.	1177,8	1229,28	51,48	49,075	51,22	
25gg	Ott.	1226,875	1280,5	51,48	49,075	51,22	
25gg	Nov.	1226,875	1280,5	53,625	49,075	51,22	
	Dic.			0		51,22	
	13^			0			
	14^			0			
Totale							289,006

11

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest.	Straord diurno	Ind. Varie
		51,064	52,19		39%	24%	
	Genn						
	Febb						
24gg	Marz	1225,536	1252,56	27,024			
22gg.	Apr	1123,408	1148,18	24,772			
25gg.	Mag	1276,6	1304,75	28,15			
24gg.	Giugno	1327,664	1356,94	29,276			
27gg	Lugl	1378,728	1409,13	30,402			
25gg.	Agos	1276,6	1304,75	28,15			
26gg.	Sett.	1327,664	1356,94	29,276			
	Ott.	1011,036	1031,82	20,784			
	Nov.	1011,036	1031,82	20,784			
	Dic.	1011,036	1031,82	20,784			
	13^	252,759	257,955	5,196			
	14^	0	0	0			
Totale							264,598

totale avere 553,6
una tantum 103,29
totale 656,89



REPOLE RAFFAELE LIV. 2 Operaio Qualificato 2 livello
19/06/65

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genin	1011,036	1031,82	20,784	1,6
	Febb	1011,036	1031,82	20,784	
	Marz	933,264	952,4492308	19,18523077	
1gg fest	Apr	1011,036	1031,82	20,784	0,8
1gg fest	Mag	1050,894	1071,68	20,786	0,79
1gg fest	Giugno	1051,18	1071,68	20,5	0,79
	Lugl	1051,18	1071,68	20,5	
1gg fest	Agos	1051,18	1071,68	20,5	0,79
	Sett.	1051,18	1071,68	20,5	
	Ott.	1051,18	1071,68	20,5	
1gg fest	Nov.	1051,18	1071,68	20,5	0,79
2gg fest	Dic.	1051,18	1071,68	20,5	1,58
	13 ^A	1051,176	1071,68	20,504	
	14 ^A	700,568	714,4533333	13,88533333	
		Totale			287,3525641

Riepilogo dal 2002 al 2003
Totale **944,24**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15. 11. 05

Il Funzionario di Cancelleria

Si assegna al Coll. C. Chiavotti ^{FCO}

Benevento, 22. 11. 05

IL PRESIDENTE DI SEZIONE ^{FCO}

Il Giudice del Lavoro dott. C. Chiavotti

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza del 03. 12. 06. Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.


Benevento, il 22. 11. 05 IL GIUDICE DEL LAVORO

E' copia conforme all'originale

Benevento il 22. 12. 05

Il Cancelliere

FCO



RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2005, il giorno 15 DIC. 2005 mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di REPOLE RAFFAELE ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza **alla:**

1) PROVINCIA DI BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica domiciliato in Benevento alla Rocca dei Rettori

consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI Marco Rosanna
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

OR 15 DIC. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

Rb. 5674/05

COPIA CONFURMATA
ALL' ORIGINALE



STUDIO LEGALE VENDITTI
AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73
TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

PROVINCIA DI BENEVENTO
16 DIC 2005
Legale
Agricolosimo
AVV.TI

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

OLIVA CLEMENTE nato il 12/9/1958 C.F. LVO CMN 58P12
F636H, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE
VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e
difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI
in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Sigg. DE ANGELIS O.
FEDERICI R.

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. -
per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

ricorrente presente
ogni su
anche
cuzior
ogni
e po
la
ge
Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Mr. Prot. 0028765
Data 20/12/2005
OGGETTO RICORSO EX ART. 414 OLIVA
CLEMENTE
Dest. Avvocatura Settore; [...]

resistente

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

micilio p...
Studio.
Benevento, li

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

20-6-2005
Oliva Clemente
è autorizzato
Oreste Angelis

8144
22.12.05
1

COPIA
CONTRATTO
ALL'ORIGINALE

AVV.
AVV.
Via Ca
82100-

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) **con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.**

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta **Provincia di Benevento**, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

131321313

¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

conf
inde
avve
idra
dell
la R
e)E
dip
- a
rist
neg
idr
pa
co:
fav
T:

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

131331313

² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

7.

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.

4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 -2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.

8

5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;

9

6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

13135
⁶ inse:
⁷ inse:

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell’interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l’operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l’aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l’adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che:
“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all’attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.
9. L’attuale ricorrente OLIVA CLEMENTE, già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/04/2002, è addetto da anni – come operaio FORESTALE - livello OTI CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt’oggi .

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente OLIVA CLEMENTE – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. OLIVA CLEMENTE chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnavano a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il **recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001**"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che "la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale" e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il "salario integrativo regionale".

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Inf.
qua

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, **peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.**

In tal senso si legga la sentenza della **Cassazione n. 1771 del 1990:**

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **OLIVA CLEMENTE** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 842,93 oltre all'Una Tantum pari a € 103.29 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 946.28 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento di 14/11/05
 Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



2003	Mese	Pag. avut	Diff.	Ind. Festività
------	------	-----------	-------	----------------

ORD
 Oliva Clemente
 Operai qualificato
 Adeguamenti contrattuali
 01/10/2005 23/11/2005

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest	Straord di	Ind. Festività
					Aumenti contrattuali		
	Genn				48,906	49,72	
	Febb			0	48,906	49,72	
	Marz			0	48,906	49,72	
4gg	Apr	195,624	198,88	3,256	48,906	50,05	
26gg	Mag	1271,556	1301,3	29,744	48,906	50,05	
25gg	Giugno	1222,65	1251,25	28,6	48,906	50,05	
27gg	Lugl	1320,462	1354,86	34,398	48,906	50,18	
20gg	Agos	981,5	1024,4	42,9	49,075	51,22	
25gg	Sett.	1226,875	1280,5	53,625	49,075	51,22	
24gg	Ott.	1177,8	1229,28	53,625	49,075	51,22	
24gg	Nov.	1177,8	1229,28	51,48	49,075	51,22	
4gg	Dic.	196,3	204,88	0		51,22	
	13^			0			
	14^			0			
	Totale						297,628

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
		51,064	52,19		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
24gg	Apr	1225,536	1252,56	27,024	
24gg	Mag	1225,536	1252,56	27,024	
22gg	Giugno	1123,408	1148,18	24,772	
23gg	Lugl	1174,472	1200,37	25,898	
26gg	Agos	1327,664	1356,94	29,276	
24gg	Sett.	1225,536	1252,56	27,024	
	Ott.	1011,036	1031,82	20,784	
1gg fest	Nov.	1011,036	1031,82	20,784	0,79
2gg fest	Dic.	1011,036	1031,82	20,784	1,58
	13^	252,759	257,955	5,196	
	14^			0	
	Totale				257,96

TOTALE AVERE 555,588
 UNA TANTUM 103,29
 TOTALE 658,878



Oliva Clemente LIV. 2 Operaio Qualificato 2 livello
senza busta paga

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1011,036	1031,82	20,784	1,6
	Febb	1011,036	1031,82	20,784	
	Marz	933,264	952,4492308	19,18523077	
1gg fest	Apr	1011,036	1031,82	20,784	0,8
1gg fest	Mag	1050,894	1071,68	20,786	0,79
1gg fest	Giugno	1051,18	1071,68	20,5	0,79
	Lugl	1051,18	1071,68	20,5	
1gg fest	Agos	1051,18	1071,68	20,5	0,79
	Sett.	1051,18	1071,68	20,5	
	Ott.	1051,18	1071,68	20,5	
1gg fest	Nov.	1051,18	1071,68	20,5	0,79
2gg fest	Dic.	1051,18	1071,68	20,5	1,58
	13 ^A	1051,176	1071,68	20,504	
	14 ^A	700,568	714,4533333	13,88533333	
Totale					287,3525641

287,35
Riepilogo dal 2002 al 2003 658,878
Totale **946,228**



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15.11.05

Il Funzionario di Cancelleria

Si assegna al Coll. Dott.ssa Claudia Chiarotti

Benevento, 22 NOV 2005

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Giudice del Lavoro dott. Dott.ssa Claudia Chiarotti

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 03/04/06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, n. 2844/05

IL GIUDICE DEL LAVORO

E' copia conforme all'originale

Benevento li 12.12.05

IL CANCELLIERE



RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2005, il giorno 16 DIC. 2005 del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di OLIVA CLEMENTE ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza **alla:**

- 1) PROVINCIA DI BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica domiciliato in Benevento alla Rocca dei Rettori
consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI Marco Rosario
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature]
16 DIC. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

[Signature]

PROVINCIA DI BENEVENTO

16 DIC 2005

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

M. 5672/05 Rep

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

legale
agricoltura



Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

Avv. DE ANGELIS O.
Sigg. FEDERICI R.

CELLA MARIO nato il 15/7/1957 C.F. CLL MRA 57L15 G631Y,

elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rate il Vostro operato. A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.

ricorrente

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori

resistente

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

Benevento, li
20/12/05
Cella Mario
e contutore
Oreste Angelis

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr.Prot.0028623 Data 19/12/2005
Oggetto RICORSO CELLA MARIO
Dest.Avvocatura Settore; [...]

1
8037
20.12.05

EMERSON
COPIA
CONFIRMA
ALL' ORIGINALE

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva " *Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

131321313

¹ Depositata in produzione di parte ricorrente



AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che -ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;*
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 - 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)- sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, **oggi Euro**

131331313

² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL 1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro... Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.*

9. L'attuale ricorrente CELLA MARIO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO OTI - livello IV° CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

inserito in produzione parte ricorrente
inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente CELLA MARIO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. CELLA MARIO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il **recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001**"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che "la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale" e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il "salario integrativo regionale".

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, **peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.**

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **CELLA MARIO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.201,23 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.407,81 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.


In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL1 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Argellis



Avv. Roberta Federici





2001		Paga avut	Pag da av.	Diff.
Giornate	Mese	55,95	56,16	
	Genn			0
	Febb		0	0
	Marz		0	0
14gg	Apr	783,3	786,24	2,94
26gg	Mag	1454,7	1460,16	5,46
25gg	Giugno	1398,75	1404	5,25
26gg	Lugl	1454,7	1460,16	5,46
25gg	Agos	1398,75	1404	5,25
25gg	Sett.	1398,75	1404	5,25
13gg	Ott.	727,35	730,08	2,73
	Nov.			
7gg	Dic.	391,65	393,12	1,47
	13^	0	0	0
	14^	0	0	0
Totale				33,81

Passaggio a tempo indeterminato da Febbraio

2002		Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Diff. Festivi
	Genn					
	Febb		674,577	689,853	15,276	
	Marz		1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr		992,025	1019,48077	27,456	2,06
1gg fest	Mag		1036,906	1060,26	23,354	1,03
	Giugno		1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl		1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos		1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.		1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.		1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.		1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.		1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13^		953,662	994,52	40,858	
	14^		432,03	443,22	11,19	
Totale						421,63

2003		Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Diff. Festivi
2gg fest.	Genn		957,145	977,3496154	20,2046	1,75
	Febb		998,76	1019,84	21,08	
	Marz		1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest.	Apr		1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag.		1081,99	1104,83	22,84	
	Giugno		1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl		1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest.	Agos		1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.		1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.		1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest.	Nov.		1081,99	1104,83	22,84	0,875
3ggfest.	Dic.		1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^		1081,99	1104,83	22,84	
	14^		1081,99	1104,83	22,84	
Totale						324,11

UNA TANTUM per CIRL ANNO 1999 e 2000 67,5
TOTALE AVERE 847,05
 UNA TANTUM 206,58
TOTALE 1053,63



Cella Mario

Operaio V livello

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,915538462
	Febb	1149,538	1174,44	24,902	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	0,957769231
1gg fest	Mag	1178,398	1219,76	20,786	1,590846154
1gg fest	Giugno	1185,324	1219,76	34,436	1,324461538
	Lugl	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Agos	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
	Sett.	1195,324	1219,76	24,436	
	Ott.	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Nov.	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
2gg fest	Dic.	1195,324	1219,76	24,436	1,879692308
	13^	1195,32	1219,76	24,44	
	14^	1178,352	1197,1	18,748	
Totale					354,182

354,182

Riepilogo dal 1999 al 2003

1053,63

Totale

1407,812

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15.11.05

Il Funzionario di Cancelleria

F. F. O.

Si assegna al Coll. Dot.ssa Claudia Chiarotti

Benevento, 22-11-05

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

F. F. O.

Il Giudice del Lavoro dott. ~~Dot.ssa Claudia Chiarotti~~

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 3-1-06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 28-11-05 IL GIUDICE DEL LAVORO

F. F. O.

È copia conforme all'originale

Benevento, il 12.12.05

Cancelliere



RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2005, il giorno 16 DIC. 2005 al mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di CELLA MARIO ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza alla:

1) PROVINCIA DI BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica domiciliato in Benevento alla Rocca dei Rettori


consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI Spazio Rocca
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI



16 DIC. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
V. Enzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)



N. 5673/05 Ry.

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

PROVINCIA DI BENEVENTO

16 DIC 2005

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

legale
agricoltura

Avv.ti
Sigg. DE ANGELIS C
FEDERICI R

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

CANELLI LAZZARO GIULIANO nato il 28/1/1956 C.F. CNL LZR

56A28 I809G, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE

VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e

difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI

in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rato il vostro operato.

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t.

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.
Benevento, li

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

20.6.2005
Oreste De Angelis
Roberta Federici

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata Data 19/12/2005
Nr. Prot. 0028625
Oggetto RICORSO CANELLI LAZZARO GIULIANO
Dest. Avvocatura Settore: [...]

8038
20.12.05

COPIA
CONFORME
ALLA
CARTA
CATASTRALE

AVV. G.
AVV. G.
Via Cal
82100-B

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La "PROVINCIA"), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

131321313 _____

¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

confr
indet
avver
idrau
dell'I
la Re
e)Eb
dipe
- a f
risul
nego
idrau
patt
con
favc

Tan

131
2 in

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

F A T T O

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell’interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l’operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l’aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l’adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che:
“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all’attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.
9. L’attuale ricorrente CANELLI LAZZARO GIULIANO, già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERARIO SPECIAL.OTI - livello IV° CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt’oggi .

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente CANELLI LAZZARO GIULIANO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. CANELLI LAZZARO GIULIANO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il **recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"**

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che "la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale" e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il "salario integrativo regionale".

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, **peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.**



In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria; tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **CANELLI LAZZARO GIULIANO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.177,45 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.384,03 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



Adeguamenti contrattuali

Canelli Lazzaro Giuliano



2001		Paga avut	Pag da av.	Diff.
Giornate	Mese	55,95	56,16	
	Genn			0
	Febb		0	0
	Marz		0	0
15gg	Apr	839,25	842,4	3,15
26gg	Mag	1250,08	1257,36	7,28
25gg	Giugno	1202,25	1209	6,75
	Lugl			0
10gg	Agos	559,5	561,6	2,1
25gg	Sett.	1202,25	1209	6,75
27gg	Ott.	1298,43	1305,72	7,29
22gg	Nov.	1298,43	1305,72	7,29
11gg	Dic.	615,45	617,76	2,31
	13^	0	0	0
	14^	0	0	0
Totale				71,92

Passaggio a tempo indeterminato da Febbraio

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Diff. Festivi
	Genn				
	Febb	674,577	689,853	15,276	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	997,025	1019,48077	22,456	2,06
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	1,03
	Giugno	917,263	937,922308	20,659	
	Lugl	917,263	940,974231	23,711	
2gg fest	Agos	1000,35	1043,20192	42,852	1,62
	Sett.	920,322	959,745769	39,424	
	Ott.	920,322	959,74577	39,424	
1gg fest	Nov.	960,336	1001,47385	39,424	0,81
2gg fest	Dic.	1000,61154	1043,20192	39,424	1,62
	13^	953,662	994,52	40,858	
	14^	432,03	443,22	11,19	
Totale					388,5553085

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Diff. Festivi
2gg fest.	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest.	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag.	1081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
	Agos	1081,99	1104,83	22,84	
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest.	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,87
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					326,755



CIRL anno 1999 e 2000	93,6
TOTALE DA AVERE	880,83
UNA TANTUM	206,58
TOTALE	1087,41



CANELLI LAZZARO GIULIANO Operaio IV livello

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	957,145	977,3496154	20,20461538	1,756923077
	Febb	957,145	977,3496154	20,20461538	
	Marz	957,145	977,3496154	20,20461538	
1gg fest	Apr	957,145	977,3496154	20,20461538	0,878461538
1gg fest	Mag	994,888	1015,087308	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	994,888	1015,087308	20,19930769	0,878230769
1gg fest	Lugl	994,888	1015,087308	20,19930769	
	Agos	994,888	1015,087308	20,19930769	0,878230769
	Sett.	994,888	1015,087308	20,19930769	
1gg fest	Ott.	994,888	1015,087308	20,19930769	
	Nov.	994,888	1015,087308	20,19930769	0,878230769
	Dic.	994,888	1015,087308	20,19930769	1,756461538
	13^	1124,652	1147,49	22,838	
	14^	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					296,6163846

	296,62
Riepilogo dal 1999 al 2003	1087,41
totale	1384,03

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15-11-05

Il Funzionario di Cancelleria

F.T.O.

Si assegna al Coll. Dott.ssa Claudia Chiarotti

Benevento, 22-11-05

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

F.T.O.

Il Giudice del Lavoro dott. Dott.ssa Claudia Chiarotti

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 3-4-06. Manda al ricorrente di notificare


ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 28-11-05 IL GIUDICE DEL LAVORO

F.T.O.

È copia conforme all'originale.

Benevento, il 12.12.05



RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2005, il giorno **16 DIC. 2005** del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti Oreste De Angelis e Roberta Federici, nella qualità di procuratore in giudizio di CAVELLY LAZZARO GIULIANO ho notificato l'avanti esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza **alla:**

- 1) PROVINCIA DI BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica domiciliato in Benevento alla Rocca dei Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di


A MANI DI *Sperto Rosanna*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature] **16 DIC. 2005**

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

N. 566P/05R

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE



PROVINCIA DI BENEVENTO
16 DIC 2005
Legale

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

CERULO VITTORIO nato il 19/11/1958 C.F. CRL VTR58S19 M093G, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Sig. Avv.ti DE ANGELIS O. FEDERICI R.

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado ricorrente anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rate il Vostro operato.

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccni del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio, Benevento, li

20-6-2005

Cerulo Vittorio
di autentica
[Signature]

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0028613 Data 19/12/2005
Oggetto RICORSO CERULO VITTORIO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

1
2037
20.12.05

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 -2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che:
“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.
9. L'attuale ricorrente CERULO VITTORIO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/04/2002, è addetto da anni – come operaio 2 FORSTALE - livello OTD CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate- il salario mensile del ricorrente CERULO VITTORIO - non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 - 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. CERULO VITTORIO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che "la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale" e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il "salario integrativo regionale".

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, **peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.**

In tal senso si legga la sentenza della **Cassazione n. 1771 del 1990:**

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.



In v

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **CERULO VITTORIO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 864,51 oltre all'Una Tantum pari a € 103.29 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 967,80 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04


7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga

14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



2003	Paga avut	Pag da av.	Diff.
Giornate			50,40
Mese			



2003		Paga avut	Pag da av.	Diff.	
Giornate	Mese		52,19		
	Genn	0	0	0	
	Febb	0	0	0	
24gg	Marz	1225,536	1252,56	27,024	
22gg	Apr	1123,408	1148,18	24,772	
26gg	Mag	1327,664	1356,94	29,276	
24gg	Giugno	1225,536	1252,56	27,024	
27gg	Lugl	1378,728	1409,13	30,402	
26gg	Agos	1327,664	1356,94	29,276	
26gg	Sett.	1420,952	1451,58	30,628	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	1,75
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13 [^]	270,4975	276,2075	5,71	
	14 [^]	0	0	0	
		Totale		248,457	

2002		Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Diff. Festivi
	Genn					
	Febb					
	Marz					
4gg	Apr	195,624	200,2	4,576	48,906/50,05	
26gg	Mag	1271,556	1301,3	29,744		
25gg	Giugno	1222,65	1251,25	28,6		
27gg	Lugl	1320,462	1354,86	34,398	48,906/50,18	
20gg	Agos	981,5	1024,4	42,9	49,075/51,22	
25gg	Sett.	1226,875	1280,5	53,625		
25gg	Ott.	1226,875	1280,5	53,625		
25gg	Nov.	1226,875	1280,5	53,625		
2gg	Dic.	98,15	102,44	4,29		
	13 [^]					
	14 [^]					
		Totale		305,383		

TOTALE AVERE 553,84
UNA TANTUM 103,29
TOTALE 657,13

11



Cerulo Vittorio IV LIVELLO
senza busta paga

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
1gg fest	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Agos	1124,656	1147,49	22,834	
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13 [^]	1124,652	1147,49	22,838	
	14 [^]	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					325,6007692



310,67
Riepilogo dal 2002 al 2003 657,13 \\
Totale 967,8

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15-11-05

Il Funzionario di Cancelleria

F.90

Si assegna al Coll. Dott.ssa Claudia Chiarioni

Benevento, 22-11-05

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

F.90

Il Giudice del Lavoro dott. Dott.ssa Claudia Chiarioni

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza

del 3-11-06. Manda al ricorrente di notificare

ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.


Benevento, il 28-11-05 IL GIUDICE DEL LAVORO

F.90

È copia conforme all'originale

Benevento, il 12-12-05

Il Funzionario



RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2005, il giorno 16 DIC. 2005 del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in giudizio di CERULO VITTORIO ho notificato l'avanti esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza **alla:**

- 1) PROVINCIA DI BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica domiciliato in Benevento alla Rocca dei Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI Stefano Rosanna
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

BR 16 DIC. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (53)

PROVINCIA DI BENEVENTO
16 DIC 2005

Rg. 5640/05

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

**COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE**



Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

CIARLA SAVERIO nato il 10/2/1952 C.F. CRL SVR 52B10 D756Y, Sigg. Avv. DE ANGELIS
FEDERICI R.

elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rate il Vostro operato. A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.

ricorrente

resistente

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. - per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

*20.6.2005
avv. federici
è autentica
De Angelis*

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

4

2035
20.12.05

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0028581
Data 19/12/2005
Oggetto RICORSO CIARLA SAVERIO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

ALL'ORIGINALE
COPIA CONFORME

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e) Ebbene, su tale premessa va, quindi, osservato che – ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98, art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

131331313

² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigore del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che:
“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.
9. L'attuale ricorrente CIARLA SAVERIO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio 2 FORSTALE - livello OTI CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate- il salario mensile del ricorrente CIARLA SAVERIO - non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 - 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. CIARLA SAVERIO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il **recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001**"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che "la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale" e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il "salario integrativo regionale".

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E’ previsto un aumento del salario nella misura dell’1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

In via
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **CIARLA SAVERIO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.185,22 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.391,80 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	992,025	1019,480769	27,4558	2,06
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	1,03
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	441,775	9,745	
Totale					420,1803974

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					326,753077

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14 gg	Apr	783,3	786,24	2,94	
25gg.	Mag	1398,75	1404	5,25	
24gg.	Giugno	1342,8	1347,84	5,04	
26gg.	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
27gg.	Agos	1510,65	1516,32	5,67	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
15gg	Ott.	839,25	842,4	3,15	
5gg.	Nov.	279,75	280,8	1,05	
1gg.	Dic.	55,95	56,16	0,21	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					34,02

UNA TANTUM per CIRL ANNO 1999 46,8

UNA TANTUM per CIRL ANNO 2000 46,8

TOTALE AVERE 874,55
UNA TANTUM 206,58
TOTALE 1081,13

OFFICIO DI S. V.

Ciarla Saverio IV LIVELLO
senza busta paga

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Agos	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13 [^]	1124,652	1147,49	22,838	
	14 [^]	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					325,6007692

	310,67
Riepilogo dal 1999 al 2003	1081,13
Totale	1391,8

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15.11.05
Il Funzionario di Cancelleria
FLO

Si assegna al Coll. C. Chiariotti

Benevento, 22.11.05
IL PRESIDENTE DI SEZIONE
FLO

Il Giudice del Lavoro dott. C. Chiariotti

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 23-11-06 Me. al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento 28.11.05 IL GIUDICE DEL LAVORO
F.LO

E' copia conforme all'originale
Benevento il 22/11/05
Il Cancelliere
FLO

REL
L'ar
Sot
Ese
Ore
giuc
est

RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2005, il giorno **16 DIC. 2005** del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di CIARLA SAVERIO ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza **alla:**

1) PROVINCIA DI BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica domiciliato in Benevento alla Rocca dei Rettori

consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI Stefano Rosanna
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

16 DIC. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (83)